



PROGETTO DI SCISSIONE

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE, NON PROPORZIONALE ED ASIMMETRICA DELLA SOCIETA' "HOTEL ACQUARIO S.N.C." IN FAVORE DELLA BENEFICIARIA DI NUOVA COSTITUZIONE "S.O.L. GROUP SRL" REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2506-BIS DEL CODICE CIVILE

HOTEL ACQUARIO S.N.C.

24 luglio 2018

PROGETTO DI SCISSIONE

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE, NON PROPORZIONALE ED ASIMMETRICA DELLA SOCIETÀ "HOTEL ACQUARIO S.N.C." IN FAVORE DELLA BENEFICIARIA DI NUOVA COSTITUZIONE "S.O.L. GROUP SRL" REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2506-BIS DEL CODICE CIVILE

Sommario

PREMESSE	2
1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE	3
1.1 - SOCIETÀ SCINDENDA.....	3
1.2 – SOCIETÀ BENEFICIARIA	3
2. STATUTO DELLA SOCIETÀ.....	3
2.1 - SOCIETÀ SCINDENDA.....	3
2.2 – SOCIETÀ BENEFICIARIA	3
3. ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DELLA SCISSIONE.....	3
TABELLA 1 –ATTIVO DA TRASFERIRE ALLA SOCIETÀ BENEFICIARIA NEO COSTITUITA	4
TABELLA 2 –PATRIMONIO NETTO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA	5
4. EFFETTI DELLA SCISSIONE SUL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ SCISSA.....	6
TABELLA 3 – STATO PATRIMONIALE HOTEL ACQUARIO SRL ANTE E POST SCISSIONE	6
5. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE QUOTE ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO	7
6. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA	8
7. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI	8
8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE	9
9. RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DEGLI ESPERTI	9
10. VANTAGGI DELL'OPERAZIONE DI SCISSIONE	9
11. DATA DI DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE QUOTE.....	10
12. DATA DI EFFICACIA DELLA SCISSIONE.....	11
12.1 - EFFETTI CIVILISTICI E CONTABILI	11
12.2 - EFFETTI FISCALI: IMPOSTE DIRETTE	11
12.3 - EFFETTI FISCALI: IMPOSTE INDIRETTE.....	11
13. PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO DI SCISSIONE	12
14. ALTRE INFORMAZIONI	12

Premesse

Il presente progetto di scissione è stato redatto dall'organo amministrativo della società "Hotel Acquario S.n.c." (successivamente anche indicata come "società scindenda" o "scissa") ai sensi dell'art. 2506-bis e dell'art. 2501-ter del Codice Civile, al fine di illustrare l'operazione di scissione parziale non proporzionale ed asimmetrica della società in parola, in favore di una società di nuova costituzione, che assumerà la denominazione di "S.O.L. GROUP SRL" (successivamente anche indicata come "società beneficiaria").

In particolare, l'operazione che sarà sottoposta all'approvazione dei soci della società "Hotel Acquario S.n.c.", prevede il trasferimento alla "S.O.L. GROUP SRL" di parte dei fabbricati, comprensivo di impianti, attrezzature, mobile ad altri beni, così come meglio identificati al paragrafo 3 del presente "progetto di scissione".

La presente scissione costituisce la naturale evoluzione di un processo di organizzazione aziendale che affonda le proprie radici nell'anno 2013 quando i fratelli Vileo decisero di concedere in affitto le proprie aziende. Il disaccordo registrato in merito a scelte aziendali fatte e da fare, la non condivisione della modalità di gestione, incalzati anche da un prossimo passaggio generazionale dovuto alla crescita dei propri figli, ha indotto i fratelli Vileo, entrambi soci al 50% della società Aloha Park Hotel srl e Hotel Acquario Snc, Vileo Lino amministratore della prima mentre Vileo Luigi amministratore della seconda, a separare momentaneamente la proprietà dalla gestione sottoscrivendo un contratto di affitto d'azienda per entrambe le società.

La scelta dell'affitto d'azienda fu un processo obbligato senza del quale, visto l'assoluto disaccordo dei fratelli Vileo, si sarebbe registrato, senza alcun dubbio, l'interruzione dell'attività alberghiera condotta dalle società sopra richiamate, con la conseguenza di registrare un gravissimo e non recuperabile danno in termini di perdita dell'avviamento commerciale consolidato in decenni di attività.

Nel 2017 terminato il contratto di affitto d'azienda e trovato l'accordo tra i fratelli Vileo gli stessi riprendono la gestione diretta delle proprie aziende procedendo quindi alla presente scissione.

L'obiettivo dell'operazione di scissione è quindi, come ben spiegato successivamente al paragrafo 10, quello di equilibrare i rapporti patrimoniali dei due fratelli Vileo attraverso la separazione in due parti equivalenti al fine di consentire ad ognuno di poter proseguire l'attività alberghiera di famiglia.

La scissione verrà attuata con criterio non proporzionale e comporterà, pertanto, una volta avuta efficacia giuridica, che ciascun socio abbia una differente percentuale di partecipazione nelle società partecipanti alla scissione rispetto a quella originariamente detenuta, prima dell'operazione, nella società scindenda.

Di conseguenza, in ossequio al disposto di cui al 5° comma dell'art. 2506-bis del codice civile, vi è il diritto degli eventuali soci che non approvino la scissione prevista dal presente progetto di far acquistare le proprie partecipazioni dagli altri soci della società scindenda, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale da ciascuno detenuta, ad un valore determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, di cui all'art. 2473 del codice civile ed all'art. 12 dello statuto sociale della HOTEL ACQUARIO.

Si precisa, per altro, che tutti i soci hanno già manifestato il proprio consenso sia all'operazione di scissione sia al rapporto di concambio ed al criterio di assegnazione delle quote previsti dai successivi paragrafi, per cui, ai sensi di quanto previsto dal 4° comma dell'art. 2506-ter del codice civile, non è stata richiesta la redazione della relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies codice civile.

1. Società partecipanti alla scissione

1.1 - Società scindenda

La società scindenda, ovvero la “Hotel Acquario S.n.c.”, ha sede in Campomarino (CB), Via Vanoni 300, Capitale Sociale € 325.313,00 (trecentoventicinquemilatrecentotredici/00) interamente versato, codice fiscale 00160320701, numero iscrizione al Registro delle Imprese del Molise e partita iva 00160320701, iscritta al REA n. CB-59154, con indirizzo di posta elettronica certificata hotelacquariosnc@pec.it, ed ha la seguente compagine sociale:

- Vileno Luigi, nato in Svizzera il giorno 11 novembre 1957 e residente in Campomarino (CB) alla via Vanoni, 300 codice fiscale VLNLGU57S11Z133Z, proprietario del 50% delle quote sociali pari ad euro 162.656,62 (centosessantaduemilaseicentocinquantasei/62);

- Vileno Lino, nato a Larino (CB) il giorno 14 aprile 1968 e residente in Campomarino (CB) alla via G. D’Uva 40 codice fiscale VLNLNI68D14E456X, proprietario del 50% delle quote sociali pari ad euro 162.656,62 (centosessantaduemilaseicentocinquantasei/62);

La società è amministrata dal socio sig. Vileno Luigi, come sopra identificato.

1.2 – Società beneficiaria

La società beneficiaria, ovvero la “S.O.L. GROUP SRL”, sarà iscritta al Registro Imprese del Molise e avrà sede in Campomarino (CB), Via G. D’Uva 40, con Capitale Sociale di € 541.062 (cinquecentoquarantunomilasessantadue/00). Avrà come unico socio il sig. Vileno Lino.

2. Statuto della società

2.1 - Società scindenda

Per effetto della scissione verranno modificati i patti sociali della società scindenda “HOTEL ACQUARIO”, e quindi l’intero capitale sociale risulterà appartenere al socio Vileno Luigi, restando fermi ed invariati tutti gli altri patti vigenti.

2.2 – Società beneficiaria

La società beneficiaria sarà retta dallo statuto sociale allegato al presente progetto (allegato “A”).

3. Elementi patrimoniali oggetto della scissione

Ai sensi dell’articolo 2506–bis e 2501–ter Codice Civile, gli elementi patrimoniali attivi e passivi della società scindenda che verranno assegnati alla società beneficiaria sono esposti nelle successive tabelle, ai valori riferiti alla data del 31/12/2017.

Tabella 1 –Attivo da trasferire alla società beneficiaria neo costituita

Stato Patrimoniale - S.O.L. GROUP S.r.l.	
	31/12/2017
Stato patrimoniale	
Attivo	
B) Immobilizzazioni	
II - Immobilizzazioni materiali	
1) terreni e fabbricati	509.096
2) impianti e macchinario	17.196
3) attrezzature industriali e commerciali	4.752
4) altri beni	10.018
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>541.062</i>
Totale attivo	541.062

Con riferimento ai fabbricati di seguito si riportano le informazioni dettagliate dei beni che verranno trasferiti alla S.O.L. GROUP SRL e precisamente:

Titolarità	Comune	Foglio	Particella	Sub	Indirizzo	Categoria	Classe	Consistenza	Rendita
Proprieta' per 1/1	CAMPOMARINO	11	1208	1	CAMPOMARINO (CB) Via Giustino D'Uva sn	cat. D/2			37.151,00 €
Proprieta' per 1/1	CAMPOMARINO	11	366	4	CAMPOMARINO (CB) Via Giustino D'Uva sn	cat. D/6			1.860,00 €
Proprieta' per 1/1	CAMPOMARINO	11	1456	1	CAMPOMARINO (CB) Via Giustino D'Uva sn	cat. A/4	2	3	108,46 €

I cespiti oggetto di scissione sono iscritti nel bilancio della società Hotel Acquario S.n.c. per un valore totale di €. 1.233.766 (unmilioneduecentotrentatremilasettecentosessantasei/00) con fondo ammortamento pari a complessivi €. 692.705 (seicentonovantaduemilasettecentocinque/00).

Di seguito si riporta un prospetto sinottico dei valori sopra espressi:

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali (prospetto)					
	Terreni e fabbricati (oggetto di scissione)	Impianti e macchinari (oggetto di scissione)	Attrezz. ind.li e comm.li (oggetto di scissione)	Altri beni (oggetto di scissione)	Totale Immobilizz. materiali
Valore di inizio esercizio					
Costo	797.223	277.112	34.978	124.453	3.666.067
Rivalutazioni					
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	278.972	257.669	29.782	112.084	1.806.880
Svalutazioni					
Valore di bilancio	518.251	19.443	5.196	12.370	1.859.187
Variazioni nell'esercizio					

Incrementi per acquisizioni					158.425
Riclassifiche (del valore di bilancio)					
Decrementi per alienazioni e dismissioni					
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio					
Ammortamento dell'esercizio	9.155	2.247	445	2.351	73.418
Svalutazioni effettuate nell'esercizio					
Altre variazioni					
Totale variazioni					
Valore di fine esercizio					
Costo	797.223	277.112	34.978	124.453	3.824.491
Rivalutazioni					
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	288.127	259.916	30.227	114.435	1.880.298
Svalutazioni					
Valore di bilancio	509.096	17.196	4.752	10.018	1.944.194

Ai fini della scissione non si è reso necessario procedere alla riduzione del Capitale Sociale della società scissa che rimane pertanto pari ad € 325.313,00 (trecentoventicinquemilatrecentotredici/00) in quanto la riduzione del Patrimonio verificatosi in capo alla società scissa ha intaccato solo le riserve.

Nello specifico le riserve della società scissa verranno decurtate per un ammontare complessivo di € 541.062 (cinquecentoquarantunomilasessantadue/00). Tale importo verrà poi riallocato a Capitale Sociale in capo alla beneficiaria per € 541.062 (cinquecentoquarantunomilasessantadue/00), mediante sottoscrizione, in misura proporzionale alle quote possedute nella società scissa, dal socio della società "S.O.L. GROUP SRL".

Alla luce di ciò il Patrimonio Netto contabile della beneficiaria a seguito dell'operazione di scissione sarà quello indicato nel seguente prospetto:

Tabella 2 – Patrimonio netto della società beneficiaria

Stato Patrimoniale - S.O.L. GROUP S.r.l.	
Stato patrimoniale	
Passivo	
A) Patrimonio netto	
I - Capitale	541.062
VII - Altre riserve, distintamente indicate	
Altre riserve	0
Riserva - Utili portati a nuovo	0
<i>Totale altre riserve</i>	0
Totale patrimonio netto	541.062

Per effetto della scissione, conseguentemente al trasferimento alla società beneficiaria del Patrimonio costituito dagli elementi sopra indicati, alla società beneficiaria verrà trasferito un Patrimonio Netto nella misura fissa di €. 541.062 (cinquecentoquarantunomilasessantadue/00).

Si precisa che eventuali differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento, dovute alla normale dinamica aziendale, che si dovessero determinare tra la data di riferimento del presente progetto di scissione e la data di efficacia, saranno regolate tra le società apportando le dovute rettifiche alle voci di riserva disponibili, e troveranno esatta compensazione in modo che il Patrimonio Netto della società scissa trasferito alla società beneficiaria, rimanga immutato rispetto a quanto indicato nel progetto di scissione.

4. Effetti della Scissione sul patrimonio della Società Scissa

In conseguenza della Scissione, gli effetti che si determineranno nello stato patrimoniale della società Scissa sono riportati nella tabella 3 che segue.

Nessun altro elemento dell'attivo o del passivo della Società Scissa, al di fuori di quanto qui espressamente indicato, costituirà oggetto di assegnazione da parte di Hotel Acquario Srl a favore di S.O.L. GROUP S.r.l. Pertanto, il valore del patrimonio netto oggetto di assegnazione è pari ad Euro €.541.062 (cinquecentoquarantunomilasessantadue/00).

Tabella 3 – Stato patrimoniale Hotel Acquario Srl ante e post scissione

HOTEL ACQUARIO SNC	STATO PATRIMONIALE AL 28/02/2018 (ANTE SCISSIONE)	SCISSIONE PARZIALE	STATO PATRIMONIALE POST SCISSIONE
ATTIVO			
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	170.642		170.642
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
TERRENI E FABBRICATI	1.571.482	509.096	1.062.386
IMPIANTI E MACCHINARI	289.748	17.196	272.552
ATTREZZATURE IND. E COMMERCIALI	28.655	4.752	23.904
ALTRI BENI	54.308	10.018	44.290
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	12.600		2.582
CREDITI	335.056		335.056
ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	-		-
DISPONIBILITA' LIQUIDE	52.255		52.255
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	4.541		4.541
TOTALE ATTIVO	2.519.289	541.062	1.968.209

HOTEL ACQUARIO SNC	STATO PATRIMONIALE AL 28/02/2018 (ANTE SCISSIONE)	SCISSIONE PARZIALE	STATO PATRIMONIALE POST SCISSIONE
PASSIVO			
PATRIMONIO NETTO			
CAPITALE SOCIALE	325.313		325.313
RISERVA LEGALE	-		-
RIS. VERS. SOCI C/FUTURO AUMENTO DI CAP.	843.164	242.572	600.593
ALTRE RISERVE	57.940	57.940	-
UTILI/PERDITE PORTATI A NUOVO	238.509	238.509	-
UTILI/PERDITA DELL'ESERCIZIO	2.041	2.041	-
FONDI PER RISCHI ED ONERI	-		-
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAV. SUB.	-		-
DEBITI			
ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	858.586	-	858.586
OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	191.578	-	191.578
RATEI E RISCONTI	3.725	-	3.725
TOTALE PASSIVO	2.520.857	541.062	1.979.795

5. Rapporto di cambio delle quote ed eventuale conguaglio in denaro

La scissione proposta dal presente progetto prevede un criterio di assegnazione delle quote non proporzionale, per cui a ciascun socio vengono attribuite delle quote nelle società partecipanti alla scissione in una percentuale differente da quella originariamente detenuta nella società scindenda.

In particolare, premesso che l'attuale capitale sociale (ovvero ante scissione) della HOTEL ACQUARIO è così ripartito:

CAPITALE SOCIALE HOTEL ACQUARIO SNC (ANTE SCISSIONE)

C.S.	325.313	
VALORE NOMINALE TEORICO QUOTE	1	
N. QUOTE TEORICO	325.313	
Luigi VILENO	162.657	50%
Lino VILENO	162.657	50%

verranno attribuite le seguenti quote:

- al socio Vileno Luigi una quota di nominali € 325.313 , pari al 100% del capitale della scindenda HOTEL ACQUARIO, così come risultante a seguito della scissione;
- al socio Vileno Lino una quota di nominali € 541.062, pari al 100% del capitale della costituenda S.O.L. GROUP, così come risultante a seguito della scissione.

A seguito dell'attuazione del rapporto di concambio sopra indicato, le compagini sociali delle società partecipanti alla scissione assumeranno, una volta che la scissione avrà dispiegato i propri effetti, la seguente configurazione:

HOTEL ACQUARIO SNC

Socio	Quota	%
Vileno Luigi	325.313	100%
Totale	325.313	100%

S.O.L. GROUP SRL

Socio	Quota	%
Vileno Lino	541.062	100%
Totale	541.062	100%

Come già accennato nelle premesse del presente progetto, si precisa che tutti i soci hanno già manifestato il proprio consenso al rapporto di concambio ed al criterio di assegnazione delle quote sopra indicati, per cui, ai sensi di quanto previsto dal 4° comma dell'art. 2506-ter del codice civile, non è stata richiesta la redazione della relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies.

Il conguaglio in denaro connesso alla determinazione del rapporto di concambio sopra indicato ammonta, complessivamente, ad € 49.932 , da regolarsi tra i soci come segue:

- dal socio Vileno Luigi a favore del socio Vileno Lino per l'importo di € 49.932 ;

L'importo complessivo del conguaglio sopra indicato non eccede la misura massima consentita dal 2° comma dell'art. 2506 del codice civile. Come già indicato nelle premesse, in considerazione del fatto che il presente progetto di scissione prevede una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, in ossequio al disposto di cui al 5° comma dell'art. 2506-bis del codice civile, si precisa che vi è il diritto degli eventuali soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni dagli altri soci della società scindenda, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale da ciascuno detenuta, ad un valore determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, di cui all'art. 2473 del codice civile e dei vigenti patti sociali di HOTEL ACQUARIO S.n.c..

6. Modalità di assegnazione delle quote della società beneficiaria

Il Capitale Sociale della società beneficiaria neocostituita, pari ad € 541.062 (cinquecentoquarantunomilasessantadue/00) sarà rappresentato da quote sottoscritte dal socio Vileno Lino, e precisamente:

- Vileno Lino, proprietario del 100% delle quote sociali pari ad euro 541.062 (cinquecentoquarantunomilasessantadue/00);

7. Trattamento riservato a particolari categorie di soci

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle quote, né per la società scissa che per la società beneficiaria.

8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione

Non sono previsti vantaggi particolare a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

9. Relazione dell'organo amministrativo e degli esperti

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 2506-ter, quarto comma Codice Civile, l'organo amministrativo, con il consenso unanime dei soci Vileno Luigi e Vileno Lino, è stato esonerato dalla redazione dei suddetti documenti:

- situazione patrimoniale prevista all'articolo 2501-quater;
- relazione dell'organo amministrativo e degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio, di cui all'articolo 2501-quinquies e 2501-sexies Codice Civile

10. Vantaggi dell'operazione di scissione

Poiché, in virtù del comma 4 dell'articolo 2506-ter del Codice Civile, non è stata redatta la relazione dell'organo amministrativo, in questo paragrafo si intende approfondire i motivi economici che hanno indotto l'amministratore a procedere con la scissione.

La scissione asimmetrica è ravvisabile in un caso particolare di scissione parziale non proporzionale in cui, derogando al generale principio maggioritario per il sostenimento di decisioni in una qualsiasi società, unicamente tramite consenso unanime, è possibile deliberare la non assegnazione ad alcuni soci della scissa di azioni o quote delle beneficiarie, bensì azioni o quote della scissa stessa; disposizione contenuta nell'art. 2506 comma 2, seconda parte, C.C., voluta per consentire insieme alla 'separazione' patrimoniale anche la contemporanea redistribuzione dei rapporti di potere nelle 'nuove' entità (scissa post scissione e beneficiarie)

Nel caso in specie, come accennato peraltro nelle premesse, la finalità dell'operazione è quella di procedere alla riorganizzazione dell'attività di impresa della famiglia Vileno, operando la scissione parziale della società personale Hotel Acquario Snc del patrimonio immobiliare attraverso la costituzione di una nuova Srl.

La configurazione di due entità, ognuna preposta a una specifica attività alberghiera, dovrebbe consentire una allocazione ottimale degli asset materiali ed immateriali che potranno esser meglio valorizzati nei confronti di terzi, nel rispetto della personale vocazione imprenditoriale dei fratelli Vileno, anche al fine di acquisire eventualmente, risorse economico-finanziarie mirate allo sviluppo delle singole attività o di particolari progetti che gli stessi hanno in programma di effettuare. Tale operazione permetterà inoltre di poter gestire il passaggio generazionale rappresentato dai figli dei fratelli Vileno nei modi e nei tempi che si riterranno più opportuni.

Come ratificato nella "Massima" relativa al "Parere n. 24 del 25 luglio 2006" del Comitato per l'applicazione delle norme antielusive, la scissione non è considerata una operazione elusiva considerando quest'ultima, come ormai ribadito con orientamento costante, *"un'operazione fiscalmente neutrale e di per sé non elusiva, specialmente nel caso che il trasferimento di attività dalla società scissa alla beneficiaria avvenga in regime di continuità di valori fiscali e senza sottrazione delle stesse al regime dei beni di impresa"*.

In particolare, il Comitato ha chiarito che la stessa *"non presenta aspetti di elusività, a condizione che non sia preordinato alla successiva vendita delle quote della beneficiaria o, comunque, a privare di operatività le imprese partecipanti della complessiva riorganizzazione societaria. In tal caso, infatti, l'iniziativa delineata risulterebbe priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire, usufruendo del regime di neutralità fiscale tipico della scissione, un indebito risparmio di imposta, in quanto realizzato attraverso l'aggiramento di obblighi o divieti posti dall'ordinamento tributario"*.

In concreto, per considerare elusiva un'operazione di riorganizzazione societaria deve essere verificata la contestuale sussistenza o meno dei presupposti necessari e, cioè, l'assenza di valide ragioni economiche, l'aggiramento di obblighi o divieti posti dall'ordinamento tributario e l'ottenimento di vantaggi fiscali.

In definitiva nella scissione della società "Hotel Acquario S.n.c." gli amministratori con tale operazione esprimono la volontà di:

1. separare l'attività alberghiera, creata dai genitori, in due complessi di equivalente valore patrimoniale;
2. trasferire alla beneficiaria i cespiti a valori rappresentati dai costi storici presenti nella società scissa;
3. ottimizzare e controllare al meglio la redditività delle due attività e sviluppare le stesse in maniera separata;
4. non alterare in alcun modo, nell'immediato successivo periodo di scissione, la compagine sociale della società scissa e della beneficiaria che attualmente ha una connotazione prettamente familiare (i soci, come più volte detto sono fratelli);
5. favorire o rendere più accessibile l'ingresso di eventuali familiari nella società Hotel Acquario S.n.c. anche al fine di ricostituire la pluralità dei soci.

In virtù di quanto sopra, si evidenzia come la presente scissione sia caratterizzata dalla mancanza di qualsivoglia profilo di elusività.

Si ribadisce ancora che l'obiettivo dell'operazione è soprattutto quello di ottimizzare la gestione dei due compendi afferenti alle attività gestite dai fratelli alleggerendo al contempo il rischio di impresa in capo alla società scissa.

Gli elementi patrimoniali oggetto di scissione, passeranno alla beneficiaria in continuità di valori contabili.

11. Data di decorrenza della partecipazione agli utili delle quote

Le quote della società beneficiaria daranno diritto alla partecipazione agli utili con decorrenza dalla data di efficacia della scissione di cui al successivo punto 12.1.

12. Data di efficacia della scissione

12.1 - Effetti civilistici e contabili

Ai sensi dell'articolo 2506–quater, comma primo del Codice Civile, gli effetti della scissione decorrono dalla data dell'iscrizione dell'atto di scissione presso il Registro delle Imprese del Molise, in cui è iscritta la società scissa e dove sarà iscritta la società beneficiaria.

In conseguenza della predetta iscrizione, quest'ultima verrà ad esistenza, divenendo titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti agli elementi patrimoniali attivi e passivi ad esse trasferiti mediante scissione, assumendo tutti i diritti, ragioni, obblighi, impegni ad essi relativi.

Infatti, dal giorno di iscrizione suddetto, la società beneficiaria avrà autonoma esistenza ed entreranno nel suo patrimonio, i beni e gli elementi attivi e passivi ad essi inerenti, elencati precedentemente, così come i diritti e gli obblighi ad essi relativi.

Inoltre, per effetto dell'art. 2506-quater, terzo comma, Codice Civile, ogni società è solidalmente responsabile, limitatamente al valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto, dei debiti della scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

Si sottolinea che per quanto attiene la responsabilità «fiscale» essa non coincide con quella civilistica, dove i confini degli obblighi si fermano al patrimonio netto trasferito, ma si estendono all'intero patrimonio delle società partecipanti ai sensi dell'art. 173, comma 13, del Tuir, che appunto prevede che le società partecipanti alla scissione rispondono solidalmente e illimitatamente per i debiti tributari.

12.2 - Effetti fiscali: imposte dirette

Ai sensi dell'art. 173, comma 1, TUIR, la scissione è neutrale dal punto di vista fiscale e pertanto non costituisce presupposto né per il realizzo né per la distribuzione di plusvalenze o minusvalenze.

Gli obblighi di versamento degli acconti relativi alle imposte proprie ed alle ritenute restano in capo alla scissa (art. 173, comma 5, TUIR), così come gli obblighi tributari relativi ai periodi di imposta anteriori alla data di efficacia dell'operazione (art. 173, comma 12, TUIR).

Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi ammortamento viene trasferito alla beneficiaria in base alla percentuale di attribuzione degli elementi patrimoniali ad essi correlati (art. 173, comma 6, TUIR).

12.3 - Effetti fiscali: imposte indirette

Per quanto attiene alle imposte indirette, la scissione è soggetta all'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa ed è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ex art. 2, comma 3, lettera f del DPR 633/1972.

13. Pubblicazione del progetto di scissione

Il presente progetto di scissione viene depositato presso il Registro delle Imprese del Molise e pubblicato sul sito internet della società scissa “Hotel Acquario S.n.c.”, www.hotelacquario.it, ai sensi dell’articolo 2506-bis, ultimo comma, Codice Civile.

14. Altre informazioni

Sono possibili le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti, anche numerici, del presente progetto che non incidono sui diritti dei terzi e dello statuto della società beneficiaria (allegato “A”) eventualmente richiesti dall’autorità pubblica o in sede di iscrizione al Registro delle Imprese.

Il presente documento informatico è conforme all’originale documento analogico depositato presso la società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 82/2005

ALLEGATO "A"

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata S.O.L. GROUP S.R.L.

Art.2) La società ha sede in Campomarino (CB), all'indirizzo risultante da apposita comunicazione fatta al competente Registro delle Imprese.

Il trasferimento di sede legale nell'ambito dello stesso Comune non costituisce e non comporta modifica dello statuto sociale e potrà essere deliberato dall'organo amministrativo. L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, amministrative, agenzie, rappresentanze.

Art.3) La durata della società è stabilita a tempo indeterminato.

OGGETTO SOCIALE

Art.4) La società ha per oggetto:

- la gestione di alberghi, residence, strutture turistico-ricettive in genere, locande, pensioni, ristoranti, trattorie, osterie, caffè, bar o altri esercizi in cui si vendono o si consumano bevande alcoliche, superalcoliche o non alcoliche, sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti balneari, esercizi di rimessa autoveicoli o di vetture simili, tabaccherie, discoteche, circoli, sale e scuole da ballo;
- la realizzazione, compravendita, affitto e gestione, anche a mezzo terzi, di esercizi turistici e alberghieri, nonché di esercizi pubblici in genere inerenti il settore turistico e quindi di alberghi, hotel, villaggi turistici, residence, campeggi, stabilimenti balneari, discoteche, case albergo, case di riposo, centri di benessere e/o riabilitazione, strutture in multiproprietà e agriturismo, case per vacanze ed in genere immobili a vocazione turistica;
- la fornitura di pasti preparati;
- la fornitura e l'organizzazione di rinfreschi di ogni genere;
- la fornitura di servizi di ristorazione self-service;
- l'organizzazione di servizi di catering, rinfreschi, buffet, ricevimenti, cerimonie;
- l'attività di friggitoria, rosticceria, pizzeria anche da asporto;
- l'attività di gelateria-pasticceria;
- vendita di generi alimentari di ogni tipo, di monopoli di Stato, giornali, libri e riviste, articoli da regalo, articoli per la casa e per il tempo libero, elettronica, prodotti per la pulizia della casa e della persona, cartolibreria, giocattoli, profumi, indumenti di ogni tipo e accessori, souvenir.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, atte a raggiungere lo scopo sociale, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, nei limiti delle prescrizioni legislative in

materia.

La società potrà usufruire di contributi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, statali, comunitarie, regionali e di ogni altro ente.

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Art.5) Il capitale è fissato in euro 541.062, diviso in quote ai sensi di legge.

I soci possono eseguire finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, senza necessità di rispettare in entrambi i casi la proporzionalità tra entità dell'apporto ed entità della partecipazione. Ove non consti per iscritto una diversa volontà, i finanziamenti effettuati dal socio si presumono infruttiferi.

Art.6) Le quote sociali sono trasferibili per atto tra vivi. In caso di alienazione, anche gratuita, di quote a terzi estranei alla compagine sociale, il socio cedente ne dovrà dare comunicazione scritta agli altri soci, perché esprimano il loro gradimento sulla persona dell'acquirente.

In caso di diniego del gradimento, da parte anche di uno solo dei soci, e di mancato esercizio della prelazione degli altri soci come infra disciplinata, il socio che intende alienare potrà recedere dalla società.

In caso di alienazione a titolo oneroso o a titolo gratuito, gli altri soci, a parità di condizioni, potranno esercitare, entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto, proporzionale alle quote già possedute, tenendo anche conto della rinuncia eventuale di alcuni di essi.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo o preveda un corrispettivo diverso dal denaro, i soci che intendono esercitare la prelazione dovranno versare al socio cedente una somma determinata di comune accordo oppure determinata da un arbitratore nominato di comune accordo. In mancanza di accordo, l'arbitratore verrà nominato dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società, su istanza della parte più diligente.

La comunicazione di cui ai commi precedenti dovrà essere inviata mediante lettera A/R al domicilio risultante dal Registro delle Imprese e dovrà contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali il prezzo e le modalità di pagamento.

In ogni caso, l'esercizio del diritto di prelazione dovrà riferirsi all'intero oggetto dell'offerta e non potrà quindi essere parziale.

In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, l'alienazione non avrà efficacia nei confronti della Società.

Le partecipazioni non sono trasferibili per successione a causa di morte. Gli eredi del socio possono esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell'art.2473 c.c..

Art.7) E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci sono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

RECESSO ED ESCLUSIONE

Art.8) Il socio ha diritto di recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il socio ha inoltre diritto di recesso anche quando non abbia concorso alle decisioni relative alla modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in sede di recesso ed alla introduzione o rimozione dei vincoli alla circolazione delle quote.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici (15) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto ed esso è diverso da una decisione dei soci, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

Il socio che recede ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, considerando anche il valore di avviamento.

Art.9) Costituiscono ipotesi di giusta causa ai fini dell'esclusione del socio:

- l'interdizione, l'inabilitazione, la dichiarazione di assenza ai sensi degli artt.49 e segg. cod.civ.;

- fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione è stabilita con decisione dei soci adottata a maggioranza del capitale sociale, non computandosi a tal fine la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La relativa deliberazione deve essere motivata e comunicata al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio risultante dal Registro delle Imprese ed ha effetto decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione.

Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale del luogo in cui ha sede la società su domanda dell'altro socio.

Per la liquidazione della quota del socio uscente si applica la procedura di rimborso prevista per il recesso, esclusa peraltro la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Qualora non si possa procedere al rimborso con le modalità sopra indicate, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEA

Art.10) Nei casi consentiti dalla legge, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Esse sono prese col voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale. La documentazione delle decisioni dei soci deve essere conservata tra gli atti della società.

Art.11) L'assemblea, che potrà tenersi in qualsiasi luogo nell'ambito del territorio italiano, è convocata dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione - o in caso di sua mancanza o impedimento dal Vice Presidente - o da ciascuno degli Amministratori mediante lettera raccomandata, fax, e-mail o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare inviati ai soci rispettivamente al domicilio, al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al recapito risultanti dal Registro delle Imprese o preventivamente comunicati in forma scritta alla società, almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare ed eventualmente il luogo, l'ora ed il giorno della seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, se nominato, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora a giudizio dell'organo amministrativo, particolari esigenze lo richiedano, e ricorrano gli altri presupposti richiesti dalla legge, essa potrà essere convocata entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea inoltre sarà convocata quando ne sia fatta richiesta a norma di legge e ogni qualvolta sarà ritenuto opportuno.

Art.12) Possono intervenire all'assemblea tutti i soci che risultano iscritti al Registro Imprese alla data in cui è presa la deliberazione. Ogni socio che abbia diritto di intervenire

all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un terzo anche non socio. La delega può essere conferita anche ad un componente dell'organo amministrativo.

Art.13) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente in caso di mancanza o impedimento del Presidente o dal più anziano degli Amministratori; in mancanza l'Assemblea nomina un Presidente a maggioranza assoluta degli intervenuti. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori.

L'assemblea può essere tenuta anche mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, in particolare è necessario che: sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art.14) L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Art.15) La società può emettere titoli di debito.

La competenza ad emettere detti titoli spetta all'assemblea con delibera da adottarsi col voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE

Art.16) La società è amministrata alternativamente da un Consiglio di Amministrazione, composto da due o più membri, da un Amministratore Unico o da un numero di Amministratori con poteri congiunti o disgiunti così come verranno conferiti in sede di nomina.

L'organo amministrativo nominato dura in carica a tempo indeterminato, fino a dimissioni o a revoca, ovvero per quel tempo che è determinato di volta in volta all'atto della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

Possono essere nominati amministratori e ricoprire la predetta carica i soli soci iscritti alla Sezione A del Registro Unico Intermediari istituito dal D.Lgs. n.209 del 7 settembre 2005. Se nel coro dell'esercizio vengono a mancare uno o più

amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti.

Art.17) Il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, elegge nel suo interno il Presidente e il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Per l'adozione della decisione non collegiale è richiesto il consenso della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di decisione collegiale il consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, anche all'Estero, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato dal Presidente o dal Vice Presidente ai consiglieri a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare inviati rispettivamente al domicilio, al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al recapito di ciascun amministratore (e Sindaco effettivo o Revisore se nominati) almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto a due (2) giorni e l'avviso sarà spedito per telegramma, fax o e-mail.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e gli argomenti da trattare ed eventualmente il luogo, l'ora ed il giorno della seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

Sia in prima che in seconda convocazione la riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza degli amministratori in carica. Sia in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche senza convocazione formale quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i Sindaci, se nominati.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti

affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art.18) Al Consiglio di Amministrazione, ovvero all'Amministratore Unico, ovvero agli Amministratori spettano i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società, con esclusione di quegli atti che sono riservati alla competenza dei soci dalla legge o di volta in volta all'atto della nomina.

Art.19) Fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge, il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno uno o più Amministratori Delegati, cui attribuire parte dei propri poteri, delegando loro, se del caso, la rappresentanza e la firma sociale limitatamente agli atti ed operazioni delegate.

Art.20) Ai componenti dell'organo amministrativo spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, un compenso, fisso e/o variabile, determinato dall'assemblea dei soci.

Art.21) La firma e la rappresentanza negoziale e giudiziale della società spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di mancanza o impedimento di questi, al Vice Presidente, ovvero ai Consiglieri Delegati, se nominati, ovvero all'Amministratore Unico, ovvero agli Amministratori con le modalità di volta in volta indicate in sede di nomina. La firma e la rappresentanza potranno essere delegate dal titolare, per singoli atti o categorie di atti, ad eventuali direttori e procuratori, disgiuntamente e/o congiuntamente.

CONTROLLO DEI CONTI

Art.22) Ove imposto dalla legge o comunque ove sia deciso dai soci, è nominato un organo di controllo, composto da uno o più membri, cui si applicano le norme dettate in tema di società per azioni.

All'organo di controllo spetta anche il controllo contabile, nei limiti consentiti dalla legge.

I soci comunque, con decisione da assumersi in forma assembleare possono affidare il controllo contabile ad un revisore o a società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ESERCIZI SOCIALI

Art.23) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Dopo la chiusura l'organo amministrativo redigerà il bilancio, corredato da apposita relazione sulla gestione, se dovuta, da sottoporre per l'approvazione all'assemblea dei soci nei termini in precedenza stabiliti.

Art.24) Gli utili risultanti dal bilancio saranno accantonati secondo quanto stabilisce la normativa in materia. La rimanente parte, su proposta dell'organo amministrativo, sarà distribuita ai soci in proporzione alle quote possedute o accantonata a

riserve a disposizione di assemblee future.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.25) Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art.26) Oltre che per le cause previste dalla legge, la società si scioglie per inattività protratta per almeno un anno. In tal caso gli effetti dello scioglimento si determinano alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa.